



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 29/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 E DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno **duemilaventuno** (2021), addì **ventinove** (29) del mese di Giugno alle ore 16:30 nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Renato Barbafiera - Presidente il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri sono presenti i Signori:

1	BARBAFIERA RENATO	Presidente del Consiglio	P		10	IMPELLIZZERI MANUEL	Consigliere	P	
2	SANTI GIACOMO	Sindaco	P		11	MORETTI VIRGINIA	Consigliere		AG
3	SALVINI ELEONORA	Vice Presidente del Consiglio		A G	12	BARONCINI VANIA	Consigliere	P	
4	POLATO MARTINA	Consigliere	P		13	MOSCHI PAOLO	Consigliere		AG
5	TAMBURINI ROBERTO	Consigliere	P		14	INNOCENZI MARZIO	Consigliere	P	
6	SARPERI FEDERICA	Consigliere	P		15	BENINI ROBERTA	Consigliere	P	
7	CASTIGLIA ROBERTO BENEDETTO FILIPPO	Consigliere	P		16	FIDI MASSIMO	Consigliere	P	
8	LAZZERINI LORENZO	Consigliere	P		17	CAMBI ROSSELLA	Consigliere		AG
9	LONZI ADRIANO	Consigliere	P						

Totale Presenti/Assenti

13	4
----	---

Sono presenti gli Assessori esterni Signori: BETTINI DAVIDE, LUTI VIOLA, DANTI DARIO

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: LAZZERINI LORENZO, BENINI ROBERTA

Quindi con l'assistenza del Segretario Comunale, Stefano Bertocchi, si passa alla trattazione del seguente affare:

L'intero svolgimento della seduta è consultabile, quale documento ufficiale, sul sito istituzionale del Comune di Volterra alla sezione – Consiglio Comunale – Ascolta le sedute del Consiglio – link: [http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni\\_consiglio\\_comunale](http://www.comune.volterra.pi.it/registrazioni_consiglio_comunale)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06 marzo 2014, convertito in L. n. 68 del 02 maggio 2014, la L. n. 125/2015, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 221/2015, la Legge n. 166/2016 e la L. n. 205/2017, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto il Regolamento che disciplina il tributo TARI, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 77 del 08/08/2014, successivamente modificato con deliberazioni n. 13 del 26/02/2016, n. 10 del 14/03/2017, n. 81 del 29/12/2017, n. 84 del 27/12/2018, n. 8 del 08/03/2019, n. 89 del 30/12/2019, n. 73 del 31/07/2020 e con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto in particolare l'art. 8 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Vista la determinazione n. 114-2021 del 23/06/2021 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" ad oggetto "*Validazione PEF 2021 del Comune di Volterra in applicazione del MTR – ARERA*" con la quale ha proceduto a validare i dati forniti dal Gestore Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Volterra, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e ad approvare il PEF 2021 del Comune di Volterra, ammontante complessivamente ad euro 2.313.271,00 (di cui euro 1.203.031,00 per costi fissi ed euro 1.110.240,00 per costi variabili, al lordo di euro 73.702,00 per detrazioni di cui all'art. 1 comma 4 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020);

Considerato che il Consiglio Comunale di questo ente, nella presente seduta ha proceduto all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituendo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del suddetto articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi

639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che all'art. 30 comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

Preso atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e dalle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Considerato che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Considerato che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021, dove sono stati previsti obblighi di sospensione delle attività e restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito l'intero territorio nazionale e quindi anche il territorio del Comune di Volterra nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio comunale, a vocazione prevalentemente turistica, con la conseguenza di un completo azzeramento dei flussi turistici;

Riscontrato che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

Considerata la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione sin dall'ottobre 2020 e nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze

non domestiche rispetto alle domestiche;

Preso atto altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del D.L. n. 73/2021, stabilendo quanto di seguito:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*

Preso atto che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla

piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già dagli ultimi mesi dell'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito in modo rilevante:

- alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e di un incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche;
- ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori produttivi (turismo, commercio ed in parte industria ed artigianato), come segnalato dalle analisi macroeconomiche dalle quali si desume una significativa riduzione del PIL originato in tali settori;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla Tari, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Con ulteriore nota del 16 giugno 2021 IFEL ha fornito ulteriori indicazioni tra l'altro in merito al perimetro di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

Accertato che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad “*attenuare*

*l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", anche "in misura superiore alle risorse assegnate", evitando "in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti", e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dall'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013;*

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Volterra la somma di 114.638,00 euro;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/05/2021, integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID per un importo di euro 52.219,00 residuali di quota Tari, risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 come integrate con le risorse di cui all'art. 39 comma 1 del D.L. n. 104/2020;

Considerato doverosamente di dover ancorare il sistema agevolatorio ai provvedimenti restrittivi imposti dal livello statale e regionale graduando le riduzioni riconosciute al livello di "effetto dannoso" prodottosi in via diretta ed indiretta a carico delle attività economiche, avendo a riferimento anche la presumibile riduzione di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ricomprese nelle categorie definite dal D.P.R. n. 158/1999 e dallo stesso Regolamento comunale della tassa sui rifiuti;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle motivazioni sopracitate, prevedere, in via straordinaria, temporanea ed eccezionale, limitatamente all'anno 2021, una riduzione tariffaria sia per la quota fissa che per la quota variabile, per le categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte alla tassa sui rifiuti, articolando la stessa secondo le modalità definite nel nuovo art. 18 del regolamento Tari, dando copertura, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e di cui alle risorse previste all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 come integrate con le risorse di cui all'art. 39 comma 1 del D.L. n. 104/2020 e dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, volte a fornire risposta agli effetti diretti ed indiretti ed alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale conseguentemente al protrarsi della situazione pandemica e di emergenza sanitaria anche nel corrente anno 2021;



Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI e dalle modifiche previste con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, trovando copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2021-2023;

Considerato che i coefficienti “Kb, Kc, Kd” di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 applicati per la determinazione delle tariffe sono tutti nei limiti previsti dalle tabelle allegate al sopracitato D.P.R. n. 158/1999 e pertanto non ci si è avvalsi della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, fatto salvo per i coefficienti minimi per le subcategorie 7A e 8A, così come previsto dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dall'art. 1 comma 38 della L. n. 205 del 27/12/2017 e dall'art. 57bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019;

Ritenuto opportuno, nel caso di attivazione di specifici progetti di raccolta dei rifiuti dedicati a particolari categorie di utenti, commisurare i coefficienti “Kb, Kc, Kd” previsti dal D.P.R. n. 158/1999 nei valori tali da garantire l'integrale copertura del costo effettivo del progetto stesso;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche individuate nell'allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto e idonee a garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 attribuisce al Comune l'obbligo di stabilire il numero e le scadenze delle rate di versamento del tributo;

Ritenuto opportuno, anche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, confermare il numero di tre scadenze così come previsto per gli anni dal 2016 al 2020 e di stabilire pertanto le rate di versamento della TARI secondo la seguente tempistica:

- prima rata al 16 SETTEMBRE 2021;
- seconda rata al 16 OTTOBRE 2021
- terza rata al 16 NOVEMBRE 2021;

Considerato che:

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha testualmente stabilito: “*Limitatamente all'anno*

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 si stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che lo stesso è stato determinato con decreto del Presidente

della Provincia di Pisa n. 106 del 11/11/2020 nella misura del 5%;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 sono stati differiti con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 al 31/03/2021, con il D.L. n. 41/2021 art. 30 comma 4 differito al 30/04/2021 e con il D.L. n. 56 del 30/04/2021 art. 3 comma 2 ulteriormente differito al 31/05/2021;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare l'art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato illustrato nella seduta della Commissione Bilancio svoltasi in data 24/06/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 10 (Fare Volterra, Gruppo Misto), contrari 0, astenuti 3 (Per Volterra, Uniti per Volterra), resi nei modi di Legge da n.13 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe sui rifiuti e sui servizi distinte per utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell'allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegato "A", assicurando in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario validato ed approvato dall'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa".
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2021.

- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa, nella misura del 5%.
- 5) Di applicare, in attuazione dell'art. 6 del D.L. n.73/2021, del comma 660 art. 1 della L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a partire dal mese di ottobre 2020, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa.
- 6) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento TARI e dalle modifiche previste con deliberazione in approvazione nella presente seduta di Consiglio Comunale, previste anche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in via straordinaria, temporanea ed eccezionale per l'anno 2021, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, trovando copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2021-2023.
- 7) Di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito indicato:
  - prima rata al 16 SETTEMBRE 2021;
  - seconda rata al 16 OTTOBRE 2021;
  - terza rata al 16 NOVEMBRE 2021.
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Renato Barbafigera

Il Segretario Comunale  
Stefano Bertocchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*

COMUNE DI VOLTERRA  
TARIFFE 2021 - UTENZE DOMESTICHE

<b>Utenze Domestiche - TARIFFE ANNUE</b>				
	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>		
<b>N° componenti</b>	<b>€/Mq 2020</b>	<b>€/anno 2020</b>	<i>Ka applicato</i>	<i>Kb applicato</i>
<b>1</b>	<b>1,10</b>	<b>68,50</b>	<i>0,86</i>	<i>0,90</i>
<b>2</b>	<b>1,20</b>	<b>129,39</b>	<i>0,94</i>	<i>1,70</i>
<b>3</b>	<b>1,30</b>	<b>167,45</b>	<i>1,02</i>	<i>2,20</i>
<b>4</b>	<b>1,40</b>	<b>205,50</b>	<i>1,10</i>	<i>2,70</i>
<b>5</b>	<b>1,49</b>	<b>235,95</b>	<i>1,17</i>	<i>3,10</i>
<b>6 o più</b>	<b>1,57</b>	<b>266,39</b>	<i>1,23</i>	<i>3,50</i>

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)

COMUNE DI VOLTERRA  
TARIFFE 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE

Cat158	DESCRIZIONE	Utenze	Mq Tot	PARTE FISSA €/MQ	PARTE VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/mq	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	80	26.956	1,09	0,92	2,01	0,43	4,20
2	Cinematografi e teatri	3	2.847	0,99	0,79	1,78	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	111	12.284	1,32	1,05	2,37	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	3.599	2,06	1,49	3,55	0,81	6,78
5	Stabilimenti balneari	-	-	1,25	1,97	3,22	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	6	1.800	1,43	1,12	2,55	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	7	5.809	2,75	2,18	4,93	1,08	9,95
7A	Agriturismi con ristorante	18	6.260	2,29	1,75	4,04	0,90	8,00
8	Alberghi senza ristorante	128	26.312	2,16	1,71	3,87	0,85	7,80
8A	Agriturismi senza ristorante	106	16.208	1,73	1,38	3,11	0,68	6,30
9	Case di cura e riposo	1	3.585	2,27	1,80	4,07	0,89	8,21
10	Ospedali	6	22.067	3,31	2,41	5,72	1,30	11,00
11	Uffici, agenzie	83	7.105	2,47	2,02	4,49	0,97	9,20
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	82	12.143	2,19	1,73	3,92	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	126	10.606	2,34	1,85	4,19	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	22	875	2,44	1,94	4,38	0,96	8,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	2.042	2,19	1,69	3,88	0,86	7,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	3,39	2,63	6,02	1,33	12,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	40	2.022	2,49	1,97	4,46	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30	1.625	1,88	1,77	3,65	0,74	8,07
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	530	2,21	2,54	4,75	0,87	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9	9.807	1,76	1,49	3,25	0,69	6,78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25	1.383	1,73	1,46	3,19	0,68	6,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	92	9.150	8,27	6,56	14,83	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	132	7,13	5,48	12,61	2,80	25,00
24	Bar, caffè, pasticceria	43	2.444	6,24	4,95	11,19	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	68	6.485	3,79	3,01	6,80	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	71	3,79	3,01	6,80	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14	461	10,77	8,53	19,30	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	-	-	3,66	5,78	9,44	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	-	-	12,73	10,09	22,82	5,00	46,00
30	Discoteche, night club	-	-	4,20	3,29	7,49	1,65	15,00

Tariffe al netto di addizionale provinciale (5%)